ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax0874 /412086 Campobasso
Email: ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 107 **Campobasso, 26.03.2021.**
Circolare n. 09/2021

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

PROGRAMMAZIONE FARMACISTI PIANO VACCINATORI

Questo Ordine, nel far seguito e riferimento alla comunicazione del 24 marzo 2021 con la quale è stata richiesta l'adesione al corso di formazione di preparazione alla vaccinazione anti Covid-19, ai pazienti, avvisa gli interessati a trasmettere l'attestato conseguito a fine corso a questa Segreteria nel più breve tempo possibile.
Una volta ricevuto, l'attestato sarà inviato alla Federfarma Molise di Campobasso per il seguito di competenza.

ANDREA MANDELLI ELETTO VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA

Il Dr. Andrea Mandelli, Presidente della FOFI e Parlamentare di Forza Italia è stato eletto Vicepresidente della Camera. Precedentemente l'incarico era stato ricoperto dalla Dr.ssa Mara CARFAGNA dimessasi dopo aver ricevuto la nomina a Ministra per il Sud nel Governo Draghi.
Al Presidente, da parte di tutti noi farmacisti, va un augurio di buon lavoro per la nomina ricevuta che rappresenta un riconoscimento dovuto alla sua indiscussa attenzione ai problemi della categoria e alla sua capacita' di soluzione delle principali problematiche in tema di salute pubblica.

CORSI ECM – CHIARIMENTI

Questo Ordine, in seguito alla richiesta pervenuta da diversi iscritti che hanno chiesto delucidazioni sulla normativa che regola i corsi ECM, riepiloga quanto segue:

la Commissione Nazionale ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per l'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019.

L'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è pari a n. 100.
Nel triennio 2017-2019 l'obbligo formativo era pari a n. 150 crediti ECM.
Per il triennio 2017-2019 la Commissione Nazionale per la Formazione continua riconosce le seguenti riduzioni:

- **30 crediti ai farmacisti che nel triennio 2014-2016 hanno maturato da 121 a 150 crediti ECM;**
- **15 crediti ai farmacisti che nel triennio 2014-2016 hanno maturato da 80 a 120 crediti ECM.**

Le riduzioni sono consentite ai farmacisti che hanno partecipato al dossier formativo di gruppo promosso dalla FOFI attraverso lo svolgimento di corsi FAD.
Nel caso in cui il dossier formativo sia stato completato entro la fine del triennio 2017-2019 verrà riconosciuta una riduzione di numero 20 crediti ECM nel triennio 2020-2022.
Per quanti non abbiano adempiuto l'obbligo formativo nel triennio 2014-2016 e' data la possibilità di regolarizzare la propria posizione utilizzando i crediti maturati per il triennio 2017-2019.
I crediti trasferiti al triennio 2014-2016 non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo del triennio 2017-2019; tale spostamento è irreversibile.
E' possibile acquisire crediti formativi validi per il triennio 2017-2019 fino al 31 dicembre 2021.
I farmacisti che si avvalgono di tale opportunità non avranno diritto alle riduzioni di 30 o 15 crediti collegate alla formazione del triennio 2014-2016 per cui il debito formativo per il triennio 2017-2019 viene riportato a 150 crediti.
Si specifica, inoltre, che non vi sono limiti sul numero dei crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni; il minimo dei crediti da acquisire obbligatoriamente e' pari ad almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale con la partecipazione a eventi ECM erogati da Provider accreditati.
Il farmacista può assolvere l'obbligo formativo anche con modalità' diverse dai corsi FAD, quali:

- **attività di docenza in corsi accreditati ECM e formazione individuale: i crediti maturati con queste attività non possono superare il 60% del debito formativo**
- **Auto formazione: i crediti acquisiti per auto formazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo.**

I farmacisti neo iscritti all'Ordine, devono maturare crediti ECM a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo.
Da tale data è necessario maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo.

Con la registrazione nell'area Riservata della COGEAPS, al link www.cogeaps.it, e' possibile monitorare i crediti acquisiti.

La COGEAPS ha precisato che gli attestati ricevuti al termine di corsi residenziali devono essere registrati sulla piattaforma possibilmente entro tre mesi.

I dati relativi ai corsi FAD vengono automaticamente acquisiti dalla COGEAPS ma saranno visibili solo dopo tre mesi dalla fine ufficiale del corso.
Ad esempio, se un corso è iniziato a gennaio e termina a dicembre ma il farmacista lo ha concluso nel mese di febbraio, per la visualizzazione dei crediti dovra' attendere la fine del corso (dicembre) più ulteriori 3 mesi.

I crediti maturati possono apparire nell'anagrafe COGEAPS anche oltre 15 mesi di distanza dal superamento del corso.
Questo Ordine è disponibile, su richiesta degli iscritti, spostare i relativi crediti da un triennio all'altro.

PROGETTO FORMATIVO NAZIONALE SU SPERIMENTAZIONE DELLA FARMACIA DEI SERVIZI. RIACCREDITAMENTO E PROROGA SCADENZA DEI 10 CORSI FAD

Questo Ordine, nel far seguito e riferimento alle precedenti circolari in materia, comunica che la FOFI e la Fondazione Francesco Cannavò hanno realizzato un progetto Formativo Nazionale per consentire ai farmacisti di conseguire le competenze necessarie all'erogazione di prestazioni professionali avanzate.
Ciascun collega può partecipare a tutti i corsi FAD a partire dal 10 marzo 2021, attivi fino all'anno 2022 con scadenza nei mesi di marzo e aprile.
Tali corsi rientrano del Dossier formativo di gruppo FOFI 2020-2022.
Nella circolare trasmessa dalla Federazione che qui si allega in copia, e' riportato i link di riferimento per accedere ai corsi.

ECM TRIENNIO 2020-2022 DELIBERE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DELLA FORMAZIONE CONTINUA DEL 4 FEBBRAIO 2021

Si rende noto che la Commissione Nazionale, nella riunione del 4 febbraio 2021 ha deliberato, causa l'emergenza pandemica, di concedere proroghe sia ai Provider che ai farmacisti,
Sul sito dell'Agenas sono indicate le seguenti cinque nuove delibere:

- **Delibera emergenza epidemiologica da Covid-19**
- **Delibera professionisti sanitari in quiescenza.**
- **Delibera interpetrativa su questioni riguardanti i professionisti sanitari.**
- **Delibera composizione dei Comitati scientifici dei Provider**
- **Delibera approvazione Manuale delle verifiche dei Provider.**

Si fa presente che questo Ordine in riferimento alla circolare n.04 del 22.01.2021 che si allega alla presente, ha reso noto che ciascun iscritto ha l'obbligo di utilizzare il sistema SPID o CIE per accedere ai siti contenenti servizi pubblici informatizzati.
La stessa Federazione ha comunicato che l'iscritto che intenda accedere al sito COGEAPS, dovrà munirsi di credenziali SPID o CIE; fino al 30 settembre 2021, sarà ancora consentito accedere alle aree riservate della FOFI, Ordini, COGEAPS, Agenas ecc. utilizzando *nome utente/user ID e password* già in possesso ma non sarà possibile richiedere nuove credenziali o rinnovare quelle scadute al 28 febbraio 2021, data entro la quale gli Ordini avrebbero dovuto adeguare i propri servizi informatici.
Copia della circolare trasmessa dalla Federazione si allega al presente documento con i link per accedere alle delibere di riferimento.

CORSI ECM 2020 – DISPONIBILITÀ MATERIALE DIDATTICO PER TIROCINANTI FARMACIA E CTF

La FOFI ha comunicato l'apertura dei corsi di formazione anche ai farmacisti tirocinanti. I titolari di farmacia, relativamente ai tirocinanti interessati, dovranno inviare i dati anagrafici degli stessi alla segreteria di questo Ordine che provvederà a trasmetterli alla Federazione.
I tirocinanti riceveranno un link di accesso ai corsi federali e avranno la possibilità di scaricare i contenuti formativi multimediali.
La Federazione ha realizzato una speciale area "*cloud* " su un account di *Google Drive*, nella quale la Segreteria ECM ha provveduto a caricare il materiale didattico liberamente scaricabile dagli interessati.

DIVIETO RIUTILIZZO VACCINO ASTRAZENECA

Si informano tutti gli iscritti che l'AIFA aveva sospeso la somministrazione del vaccino COVID-19 ASTRAZENECA del lotto ABV 2856 SCAD 05/2021 su tutto il territorio nazionale a tutti i cittadini italiani.
L'EMA in data 18 marzo ha resa pubblica la revisione sulla sicurezza del vaccino ASTRAZENECA.
L'EMA, in base a una conclusione scientifica, ha ritenuto sicuro ed efficace il vaccino nella protezione dal COVID-19.
Tuttavia non può essere escluso un legame con i rari casi tromboembolici.

Il foglietto illustrativo del vaccino AstraZeneca deve essere aggiornato ed è importante che venga comunicato al pubblico e agli operatori sanitari affinché acquisiscano tali informazioni fondamentali per mitigare gli effetti collaterali.
L'EMA effettuerà ulteriori approfondimenti riguardo agli eventi avversi sia pur molto rari segnalati dopo la vaccinazione con ASTRAZENECA.
I casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino sono inferiori a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata e i relativi benefici continuano ad essere molto superiori ai rischi.
La nostra Federazione avra cura di fornire ogni ulteriore aggiornamento.

ONAOSI

Si rende noto che in conformità al Regolamento Elettorale, approvato dal Comitato, l' ONAOSI (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani) con atto deliberativo n. 11 del 13/02/2021, ha indetto le elezioni per il rinnovo del Comitato ONAOSI 2021-2026 e ha stabilito le procedure elettorali alla data dal 24/03/2021.
Tutto il materiale, la modulistica e gli avvisi inerenti le elezioni sono reperibili nell'apposita sezione ELEZIONI del sito www.onaosi.it in continuo aggiornamento.

Cordiali saluti.

Ufficio: DOR/DMS

Roma, 10/03/2021

Protocollo: 202100002645/A.G.

Oggetto **Progetto formativo nazionale su Sperimentazione dei Farmacia dei Servizi: riaccreditamento e proroga scadenza dei 10 corsi FAD**

Circolare n. 12878

9.5

SITO Sì

IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Corsi FAD relativi alla Sperimentazione della Farmacia dei Servizi sono stati riaccreditati fino al 2022.

Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari federali nn. 11768 del 18.10.2019, 11904 del 9.1.2020, 11919 del 17.1.2020 e 12341 del 25.6.2020 in materia di Educazione Continua in Medicina-ECM e relative ai Corsi FAD sulla Sperimentazione della Farmacia dei Servizi, per segnalare quanto segue.

Con riferimento alla *Sperimentazione dei nuovi servizi nella Farmacia di Comunità*, prevista dall'Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 17 ottobre 2019, come si ricorderà, la Federazione e la Fondazione Francesco Cannavò hanno realizzato un *Progetto formativo nazionale*, per consentire ai farmacisti il conseguimento delle competenze necessarie all'erogazione di prestazioni professionali appropriate ed efficaci (link al portale FAD http://farmacia-dei-servizi.ecm33.it/).

Al fine di consentire ai farmacisti italiani il massimo livello di partecipazione al predetto percorso formativo, si comunica che la data di scadenza è stata prorogata al 2022 per tutti i 10 corsi FAD e che, a partire dal 10 marzo 2021, gli stessi saranno accessibili collegandosi alla medesima piattaforma http://farmacia-dei-servizi.ecm33.it/, mediante l'inserimento dei nuovi codici di attivazione riportati nella colonna Codice Attivazione della tabella riepilogativa.

Nella tabella riepilogativa sottostante è riportato l'elenco dei 10 corsi con i relativi codici di attivazione anch'essi coerenti con il *Dossier formativo di gruppo FOFI 2020-2022*.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06 4450361 - TELEFAX 06 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it – E-mail: posta@fofi.it – Sito: www.fofi.it

Titolo Corso FAD:	Obiettivo formativo e Area:	Codice attivazione:	Attivo sino al:	Crediti:
"Ricognizione e Riconciliazione della terapia farmacologica"	n. 2-Area obiettivi formativi di sistema	**fs-ricon-21-307ef8**	**09/03/2022**	4,5
"Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con ipertensione"	n. 2-Area obiettivi formativi di sistema	**fs-iper-21-e06742**	**09/03/2022**	4,5
"Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con diabete tipo 2 e screening"	n. 2-Area obiettivi formativi di sistema	**fs-diab-21-a0e86c**	**09/03/2022**	4,5
"Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con BPCO"	n. 2-Area obiettivi formativi di sistema	**fs-bpco-21-6c44bc**	**09/03/2022**	4,5
"Supporto allo screening del sangue occulto nelle feci"	n. 34-Area obiettivi formativi tecnico-professionale	**fs-scre-21-7cb36f**	**09/03/2022**	4,5
"Servizi di telemedicina: monitoraggio ambulatorio della pressione arteriosa"	n. 34 -Area obiettivi formativi tecnico-professionale	**fs-tele-21-1abddb**	**09/03/2022**	4,5
"Servizi di telemedicina: Auto-Spirometria"	n. 34 -Area obiettivi formativi tecnico-professionale	**fs-spiro-21-473f62**	**09/03/2022**	4,5
"Servizi di telemedicina: Holter cardiaco"	n. 34-Area obiettivi formativi tecnico-professionale	**fs-cardio-21-9abf26**	**09/03/2022**	4,5
"Servizi di telemedicina: ECG"	n. 34-Area obiettivi formativi tecnico-professionale	**fs-ecg-21-fd621f**	**09/03/2022**	4,5
"*Servizi di front-office Servizio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): attivazione, arricchimento, consultazione*"	n. 2-Area obiettivi formativi di sistema	**fs-front-21-0a3e97**	**19/04/2022**	4,5

In proposito, si rammenta che, ai sensi del citato Accordo e delle relative Linee guida, la formazione dei farmacisti è requisito fondamentale per l'aggiornamento delle loro competenze professionali (cfr. circolari federali in materia di *Sperimentazione dei nuovi servizi nella Farmacia di Comunità* nn. 11768 del 18.10.2019, 11904 del 9.1.2020, 11919 del 17.1.2020 e 12341 del 25.6.2020).

Tenuto conto che, al momento, il soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM non è raggiunto da circa la metà dei farmacisti - come emerge dai dati sulla certificabilità degli iscritti all'Albo trasmessi dalla scrivente ai Presidenti di Ordine con nota del 10 dicembre u.s. - la Federazione invita tutti gli Ordini territoriali a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare, al fine di aggiornare opportunamente gli iscritti sulle anzidette attività formative di iniziativa della Federazione e della Fondazione Cannavò, per agevolarli nell'acquisizione delle competenze necessarie per l'erogazione dei servizi, nonché dei crediti ECM nell'attuale triennio formativo 2020-2022.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Ufficio: DOR/DMS

Roma, 17/03/2021

Protocollo: 202100002875/A.G.

Oggetto **ECM triennio 2020-2022: Delibere CNFC del 4 febbraio 2021**

Circolare n. 12895

9.5

SITO Sì

IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Pubblicate sul sito dell'AGENAS cinque nuove delibere della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), adottate nella riunione del 4 febbraio u.s., in tema di emergenza pandemica, obbligo formativo per i professionisti sanitari in quiescenza, questioni riguardanti il recupero e l'acquisizione dei crediti formativi, approvazione del Manuale delle verifiche dei provider, composizione dei Comitati scientifici dei provider.

Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM), che come si ricorderà sono riepilogate nella nuova apposita sezione del sito della Federazione www.fofi.it/inside.php?pagina=30, per fornire i seguenti aggiornamenti.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), nel corso della riunione del 4 febbraio u.s., tenuto conto dei significativi impatti lavorativi ed economici derivanti dall'emergenza pandemica in atto e della necessità di concedere eventuali proroghe sia ai provider che ai professionisti sanitari, ha adottato e pubblicato sul sito dell'Agenas (http://ape.agenas.it) le seguenti cinque nuove delibere:

1. *"Delibera emergenza epidemiologica da Covid-19" (all. 1);*
2. *"Delibera professionisti sanitari in quiescenza" (all. 2);*
3. *"Delibera interpretativa su questioni riguardanti i professionisti sanitari" (all. 3);*
4. *"Delibera composizione dei Comitati scientifici dei provider" (all. 4)*
5. *"Delibera approvazione Manuale delle verifiche dei provider" (all. 5).*

*** *** ***

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06 4450361 - TELEFAX 06 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it – E-mail: posta@fofi.it – Sito: www.fofi.it

1. Delibera emergenza epidemiologica da Covid-19 (all. 1)

La CNFC, a fronte delle numerose richieste di chiarimento pervenute dai provider e al fine di agevolare la formazione a distanza, nonché in considerazione di quanto previsto dalle disposizioni governative circa la sospensione degli eventi residenziali, ha adottato la *"Delibera emergenza epidemiologica da Covid-19"*, con la quale ha inteso fornire chiarimenti in relazione alle modalità di spostamento o cancellazione degli eventi ECM da parte dei provider.

In particolare, al punto 1 della delibera in esame, ai provider è consentito procedere allo spostamento o alla cancellazione degli eventi ECM secondo le modalità di seguito indicate:

"*a) per gli eventi in cui non sono decorsi i termini per le modifiche previsti dal Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM (par. 4.8), il provider può individuare una nuova data, anche presumibile, e posticipare l'evento autonomamente (funzione "Modifica");*
b) per gli eventi in cui sono decorsi i termini per le modifiche previsti dalla norma di cui alla lettera a), il provider può individuare una nuova data di svolgimento dell'evento, anche presumibile, e richiedere la modifica mediante la funzione "comunicazioni" del sistema ECM;
c) in alternativa, il provider può procedere autonomamente, ove ritenuto opportuno, alla cancellazione dell'evento e al successivo reinserimento con conseguente attribuzione di un nuovo ID evento."

Al punto 2 si prevede che il provider possa richiedere la conversione della tipologia formativa da RES a FAD oppure da RES a RES-videoconferenza per gli eventi già inseriti nel sistema informatico alla data del 24 ottobre 2020 e programmati entro il termine dello stato di emergenza. Per tali eventi è, altresì, consentito lo spostamento della data di svolgimento, secondo le modalità di cui al punto l della suddetta delibera.

Inoltre, nella richiesta di modifica, il provider è tenuto ad indicare la modalità di formazione a distanza, sincrona o meno, o videoconferenza, che intende adottare per la conclusione e lo svolgimento degli eventi, impegnandosi a verificare l'effettiva presenza dei discenti collegati in video ed a somministrare il questionario di verifica dell'apprendimento in modalità on-line entro tre giorni dalla conclusione dell'evento. Il numero dei crediti assegnato all'evento, ove non vi siano riduzioni di orario, rimane quello originariamente previsto. Il provider può modificare il numero dei partecipanti solo se tale modifica non comporta l'erogazione di un numero di crediti inferiore a quanto originariamente previsto, in base a quanto stabilito nei Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM.

In relazione agli eventi erogati in modalità videoconferenza per gli utenti che si connettano individualmente, nel precisare che tale modalità è consentita fino al termine dello stato di emergenza sanitaria e comunque in presenza di specifiche disposizioni, anche regionali, che vietino lo svolgimento di eventi residenziali o ne limitino numericamente la partecipazione (punto 3) si precisa che il provider è tenuto a comunicare all'Ente accreditante il link dell'evento o le credenziali di accesso per consentire eventuali verifiche (punto 4).

Per quanto attiene gli eventi svolti con modalità di formazione da remoto, a distanza (FAD) o in videoconferenza (punto 5), si prevede che:

"*il provider può pubblicizzare il logo delle aziende sponsor prima e dopo la fruizione dei contenuti e lo sponsor può prevedere uno spazio espositivo virtuale, estraneo all'ambiente di erogazione dei contenuti dell'evento. All'atto dell'iscrizione il provider può fornire al partecipante il link allo spazio espositivo 'virtuale ' dello sponsor, esternalizzato rispetto all'erogazione dell'evento, che dovrà essere gestito in analogia con quanto accade per gli eventi residenziali secondo quanto previsto dal Manuale nazionale di accreditamento par. 4.18. Per tali eventi gli eventuali rappresentanti dell'azienda sponsor potranno assistere passivamente all'evento nella misura di massimo due incaricati, a condizione che la*

piattaforma utilizzata sia in grado di anonimizzare la lista discenti. E' fatto divieto porre in essere attività in conflitto con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2017 art. 80 comma 5. Gli eventi di cui alla presente disposizione sono sottoposti ad un puntuale controllo per la verifica del rispetto della normativa".

Con riferimento al recupero del debito formativo (punto 7) è stato ribadito che:

"*Il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016 è prorogato alla data del 31 dicembre 2021*." (in proposito si veda anche quanto stabilito con la delibera di cui al successivo numero 3)

Fino al termine dell'emergenza sanitaria per i provider per i quali si rileva un inadempimento riguardante la mancata presentazione delle relazioni annuali o dei report degli eventi, la CNFC procede all'invio di una comunicazione bonaria volta a sollecitare gli adempimenti in questione e, ove il provider risulti inadempiente anche su altri obblighi, gli stessi saranno oggetto di successiva contestazione (punto 6). Inoltre, sino a suddetto termine, le visite in loco per l'accreditamento standard, per il rinnovo dell'accreditamento standard e le altre verifiche svolte dall'Osservatorio nazionale, dal Comitato di garanzia e dalla Segreteria della CNFC possono essere effettuate in tutto o in parte, tramite modalità a distanza (punto 8).

Al punto 9, ai sensi dell'art. 94 dell'Accordo Stato- Regioni del 2 febbraio 2017, la CNFC nell'esercizio del proprio potere discrezionale, in riferimento all'anno 2020 si riserva di valutare come violazione lieve la mancata realizzazione della pianificazione dell'offerta formativa, ex art. 87 comma l lett. f) del citato Accordo.

*** *** ***

2. Delibera professionisti sanitari in quiescenza (all. 2)

Come è noto il *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*, al paragrafo 4.2, prevede che l'esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dallo stesso e le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo triennale. In particolare, alla lettera o) dell'elenco delle fattispecie di esenzione, è individuata una specifica ipotesi di esenzione per i ''*professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale*".

Su tale presupposto, la CNFC, con la suddetta delibera, ha chiarito che in tale ipotesi rientrano coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.

Si precisa che, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, gli aventi diritto dovranno dichiarare di aver cessato l'esercizio della professione sanitaria per collocamento in quiescenza e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria.

In relazione alla riduzione dell'obbligo formativo individuale, conseguente al riconoscimento del diritto in questione, l'esenzione è calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale, nel limite dell'obbligo formativo individuale triennale.

La ripresa dell'esercizio dell'attività professionale, in assenza del presupposto della saltuarietà così come sopra individuato, determina per il professionista sanitario collocato in quiescenza la sottoposizione all'intero obbligo formativo individuale triennale, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, al fine di garantire a chiunque il diritto di fruire dei servizi in forma digitale e in modo integrato ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , nonché al fine di semplificare le procedure per l'inoltro e la valutazione delle istanze del diritto di esenzione di cui al punto l della suddetta delibera, il Co.Ge.A.P.S predispone modalità digitali che, in conformità a quanto previsto al paragrafo 4.3 del *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*, siano idonee ad acquisire, in modalità semplificata, le predette istanze e le conseguenti valutazioni.

*** *** ***

3. Delibera interpretativa su questioni riguardanti i professionisti sanitari (all. 3)

In materia di recupero del debito formativo pregresso, questa Federazione, con circolare n. 11891 del 24.12.2019 di commento alle delibere della CNFC del 18.12.2019, aveva già comunicato che era stato prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per l'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 per eventi con "data fine evento" al 31 dicembre 2020, tenendo conto, peraltro, che, come sopra indicato al numero 1, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021.

In proposito, con la delibera in esame, la Commissione, al punto 1, ha chiarito che "*non è possibile applicare le riduzioni di cui al par. 1.1, nn. l e 2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario al professionista che abbia proceduto allo spostamento dei crediti acquisiti mediante eventi con "data di fine evento" fino a1 31 dicembre 2021*".

Con riguardo alla possibilità di spostamento dei crediti (punto 2), prevista dal par. 3.7 del *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*, si precisa che successivamente all'avvenuta certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di formazione ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti imputati al recupero dell'obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al *quantum* necessario per l'assolvimento dell'obbligo formativo individuale.

Inoltre, per quanto concerne la riduzione del debito formativo per i professionisti sanitari domiciliati o che svolgono la propria attività presso i comuni colpiti da eventi sismici negli anni 2016 e 2017 (in proposito si veda la circolare n. 11656/2019), la CNFC ha chiarito quanto segue:

"*a) la riduzione prevista per il triennio 2014-2016 è pari a n. 25 crediti;*
b) l'obbligo formativo previsto dalla richiamata delibera, pari a n. 75 crediti per triennio 2017-2019, si riferisce ai soli professionisti che, in assenza di tale disposizione, avrebbero avuto un obbligo formativo triennale di 150 crediti;
c) per tutti i professionisti che avrebbero dovuto conseguire, per il triennio 2017-2019, un numero di crediti minore di 150, la riduzione è pari alla metà dell'obbligo formativo;
d) i professionisti, che abbiano conseguito un numero di crediti superiore all'obbligo formativo così come chiarito dalla presente delibera, possono portare in riduzione, per il triennio 2020-2022, i crediti maturati in eccedenza."

*** *** ***

4. Delibera composizione dei Comitati scientifici dei provider (all. 4)

Il *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM*, all'Allegato A relativo alla "Tabella sui requisiti di accreditamento minimi e standard", prevede che "*Per l'accreditamento generale (per tutte le professioni sanitarie) è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, compreso il Coordinatore, appartenenti ad aree professionali differenti e sulla base dell'offerta formativa proposta dal provider. Per l'accreditamento settoriale deve essere presente, per ogni singola professione destinataria dell'offerta formativa, almeno un componente appartenente alla professione sanitaria per la*

quale si chiede l'accreditamento, compreso il Coordinatore. In caso di accreditamento settoriale per 5 o più aree professionali, è necessario avere almeno 5 componenti, compreso il Coordinatore, appartenenti ad almeno 5 aree professionali diverse alle quali è rivolta l'attività formativa …".

In merito, la Commissione Nazionale, al fine di garantire una più equa rappresentanza delle professioni sanitarie nei comitati scientifici dei provider, ha chiarito che il dato letterale "aree professionali" debba essere così inteso: "*Ai fini della composizione del comitato scientifico di cui all'allegato A del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, per "aree professionali" si intendono le professioni sanitarie*".

*** *** ***

5. Delibera approvazione Manuale delle verifiche dei provider (all. 5)

In applicazione di quanto previsto dal citato Accordo Stato-Regioni del 2017, concernente le attività di vigilanza e verifica compiute dagli enti accreditanti e dai loro organismi ausiliari, la CNFC ha predisposto il *Manuale delle verifiche dei provider*, recante la disciplina nazionale ECM che dovrà essere rispettata dai provider con particolare riferimento alle:

1. Verifiche sulla struttura organizzativa;
2. Verifiche sulle attività formative ECM.

Si rinvia al documento in allegato n. 5 per ogni ulteriore approfondimento.

*** *** ***

Ulteriori precisazioni: FORMAZIONE SUL CAMPO – FSC (all. 6)

Si informa che la Commissione, nella medesima seduta, ha inoltre espresso il seguente orientamento interpretativo in materia di attività formativa denominata Formazione sul Campo (FSC), specificando che essa si caratterizza per lo svolgimento in "contesti lavorativi qualificati", secondo quanto statuito dai "Criteri di attribuzione dei crediti alle attività ECM" (parte integrante del menzionato Accordo Stato-Regioni del 2017, nonché dall'Allegato E in materia di formazione sul campo).

Si tratta, in altri termini, di attività di formazione che hanno luogo all'interno del contesto lavorativo del discente e al quale sono strettamente connesse, finalizzate a migliorare le competenze professionali nello specifico ambito di pertinenza.

Considerato, dunque, che la formazione sul campo (FSC) esplica la propria efficacia negli ambiti lavorativi ove quotidianamente il personale sanitario si trova ad operare, la stessa appare esulare dal divieto di svolgimento di "convegni, congressi e altri eventi" statuito dal DPCM del 14 gennaio 2021, all'art. 1, co. 10, lett. o).

*** *** ***

Chiarimenti in materia di riduzione, a seguito della pandemia da COVID-19, dell'obbligo formativo triennale

Come si ricorderà, l'articolo 5-bis del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 (cfr. circolare federale n. 12408 del 23.7.2020) - approvato dal Legislatore su richiesta della CNFC a seguito di specifica sollecitazione della Federazione alla luce del crisi pandemica da COVID-19 - ha previsto che, a seguito della pandemia da Covid-19, tutti i professionisti sanitari che abbiano continuato a

svolgere la propria attività professionale nel periodo di crisi sanitaria, hanno diritto ad ottenere l'acquisizione automatica di un terzo dell'obbligo formativo triennale.

In proposito, si informa che, nelle ultime riunioni della Commissione Nazionale, è stato discusso come tale previsione necessiti ancora di chiarimenti ministeriali o legislativi inerenti al coordinamento con l'art. 6, co. 2-ter, D.L. 22/2020, convertito con modificazioni dalla L. 41/2020 (cfr. circolare federale n. 12305 del 10.6.2020), nonché inerenti a come debba avvenire il riconoscimento della riduzione di 1/3 e a come debba essere praticamente applicata e calcolata (con particolare riferimento all'attività del Co.Ge.A.P.S.).

Si fa riserva di riprendere tale tematica in una apposita circolare non appena verranno fornite le indicazioni ministeriali o normative in ordine alle modalità di applicazione della riduzione in questione.

*** *** ***

Considerato che, alla fine del 2020, il soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM risultava conseguito soltanto da circa il 50% degli iscritti all'Albo (si veda in proposito la nota della Federazione ai Presidenti di Ordine del 10 dicembre u.s. con allegati i dati sulla certificabilità dei farmacisti), la scrivente Federazione rammenta come la giurisprudenza della C.C.E.P.S. abbia in più occasioni ribadito che spetta agli Ordini professionali verificare il rispetto di tale obbligo giuridico (combinato disposto del D.Lgs. 502/1992, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, dell'art. 7, co. 1, del D.P.R. 137/2012, nonché degli Accordi Stato-Regioni in materia) e deontologico (articolo 11 del Codice deontologico del Farmacista).

Infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lett. 1), del D.Lgs. C.P.S. 233/1946, incombe sugli Ordini territoriali il dovere di vigilare sul corretto adempimento da parte degli iscritti del citato obbligo formativo ECM.

In tale prospettiva, si segnala l'utilità di rammentare ai propri iscritti che è sempre possibile verificare la propria situazione formativa, accedendo previa registrazione al sito del Co.Ge.A.P.S. https://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot (in proposito si evidenzia quanto indicato nella recente circolare federale n. 12781/2021, relativa all'obbligo di utilizzo del sistema SPID o CIE per accedere ai siti contenenti servizi pubblici informatizzati); in caso di mancato conseguimento dei crediti prescritti sarà necessario provvedere a regolarizzare la propria posizione anche mediante l'istituto del recupero del debito formativo (descritto al punto 7 della prima delibera esaminata nella presente circolare).

In considerazione dell'evidente rilevanza delle questioni affrontate e al fine di consentire ai farmacisti di conoscere appieno le regole che disciplinano la normativa ECM, si invitano gli Ordini territoriali a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 6

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax0874 /412086 Campobasso
email ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 65
Circolare n. 04/2021

Campobasso, 22.02.2021.

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

Caro Collega,

in relazione ai recenti cambiamenti in materia di protezione delle informazioni personali e con l'obiettivo di garantire ancora più trasparenza nel trattamento dei Suoi dati, ci teniamo informarla che questo Ordine ha aggiornato l'informativa Privacy che si rimette in allegato alla presente.

Il suddetto documento dovrà essere compilato in ogni Sua parte e riconsegnato a questo Ordine all'indirizzo PEC: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it.

In risposta a numerose richieste di contatto per iniziative commerciali e promozionali di terzi, l'Ordine ha previsto un apposito consenso per il rilascio dei suddetti dati.

Inoltre, si fa presente che nel corso dell'anno 2021, questo Ente, imposterà sul proprio sito un'area riservata all'indirizzo: ordinefarmacisticb.it che sarà accessibile anche mediante Identità Digitale (SPID).

Nella predetta Area verranno inserite tutte le comunicazioni di interesse della categoria (circolari, quesiti ENPAF, FOFI, note AIFA ecc.).

Pertanto Vi invitiamo a prestare attenzione alle prossime comunicazioni in merito al rilascio del (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale).

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)

ORDINE DEI FARMACISTI DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi 1/C – 86100 Campobasso

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art 13 del REG.UE 2016/679
Rev_02_2021

Egregio Dottore / Gentile Dottoressa,
per rispettare la normativa in oggetto, La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO)

ORDINE PROVINCIALE DEI FARMACISTI DI CAMPOBASSO
(rappresentato dal Consiglio nella persona del Presidente dell'Ordine *pro-tempore*)
Via Duca degli Abruzzi n. 1/C - 86100 Campobasso -- C.F./P.I. 92051720701 - tel. 0874.412086 - fax 0874.311532
e-mail: ordine.farmacisti.cb@gmail.com - PEC: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it
D.P.O. - e-mail: dpo@ordinefarmacisticb.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato a:
1) tenuta dell'Albo professionale (corredato di fotografia e di altre informazioni raccolte da terzi indispensabili allo scopo), e gestione delle funzioni istituzionali attribuite all'Ordine dalla legge, comprese le comunicazioni e le informazioni utili alla professione;
2) aggiornare i dati identificativi degli iscritti nei database dell'Ordine Nazionale;
3) invio di comunicazioni e informazioni utili alla professione degli iscritti;
4) adempimenti amministrativi legati alla formazione (es. Crediti ECM).

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
BASE GIURIDICA: ART.6 LETT.C) del REG.UE 2016/679

PREVIO CONSENSO:

L.362/1991 e s.m.i. ed art.6 lett.a) del REG.UE 2016/679

1) comunicazioni promozionali relative ad iniziative commerciali dell'Ordine;
2) comunicare a Terzi i Suoi dati di contatto (mail o numeri di cellulare) per iniziative commerciali o promozionali;
3) Pubblicazione di immagini o video sul sito dell'Ordine o su altre piattaforme social gestite dall'Ordine.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, da parte di dipendenti o collaboratori da noi incaricati, istruiti e controllati, secondo modalità di gestione e misure di sicurezza individuate in base alle previsioni dell'art. 32 del GDPR 2016/679.

OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto previsto da norme di legge e di regolamento, e il loro eventuale mancato conferimento comporta l'impossibilità di dare corso alla Sua domanda d'iscrizione. Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento potrà determinare difficoltà o l'impossibilità di svolgere servizi o attività aggiuntive alla mera gestione dell'Albo.

NATURA DEI DATI TRATTATI

Per la gestione dei rapporti con gli iscritti vengono trattati dati anagrafici e fiscali nonché dati di natura economica. In alcuni casi, dalle informazioni da Lei comunicate o provenienti da terze parti (ad esempio: università, magistratura, enti), potrebbero derivare dati giudiziari (casellario giudiziale e/o carichi pendenti) e informazioni "particolari" a Lei riferite, cioè dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche, appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici e dati relativi alla salute o alla vita sessuale"; per questo motivo le chiediamo nel seguito di esprimere il consenso al trattamento di questi dati.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I Suoi dati sono trattati dal personale opportunamente incaricato e saranno comunicati, nel rispetto della normativa vigente ed dei consensi accordati, a Soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto: (Federazione Nazionale, Ordini e Collegi Professionali di destinazione in caso di trasferimento, Enti Previdenziali, Asl, Ministeri, Autorità Giudiziarie, Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie presso il Ministero della Salute in caso di ricorso avverso diniego di iscrizione e cancellazione, Ministero della salute ai sensi del Decreto del 3 agosto 2007 del Ministero della salute per riconoscimento del titolo di studio e di idoneità conseguito all'estero; Soggetti indicati Art. 2 del Dpr 221/50, fornitori di servizi ivi incluso coloro che forniscono i servizi per la gestione del sistema informativi.

CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i dati elettronici a Lei riferiti potranno essere cancellati a conclusione dei trattamenti previsti dalle normative vigenti in materia, mentre quelli cartacei resteranno per obblighi di conservazione storici.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di Interessato, ai sensi degli artt. 15-22 del REG.UE 2016/679, ha diritto di:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano;
2. ottenere l'indicazione:
 a) dell'origine dei dati personali;
 b) delle finalità e modalità del trattamento;
 c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;
 e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
3. ottenere:
 a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

DIRITTI DELL'INTERESSATO

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

4. opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea;
c) Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

L'Interessato, rivolgendosi direttamente al Titolare tramite mail potrà esercitare i propri diritti appena citati, inoltre, potrà proporre reclamo all'Autorità di vigilanza sul trattamento dei dati personali reperendo tutte le informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Campobasso, lì ____/ _____/ _____

(firma leggibile per presa visione)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 7 DEL REG.UE 2016/679

Rev_02_2021

Nome _____ Cognome _____

C.F. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

PEC _____ @ _____

COMUNICAZIONI COMMERCIALI

☐ **PRESTA IL CONSENSO*** ☐ **NEGA IL CONSENSO**

al trattamento dei propri dati personali **finalizzato a comunicazioni ed informazioni utili alla professione degli iscritti o comunicazioni promozionali relative ad iniziative commerciali dell'Ordine** (al fine di ricevere materiale informativo, promozionale e/o partecipare a ricerche di mercato, mediante tutti i mezzi di comunicazione disponibili)

**tale consenso potrà essere rimosso in qualsiasi momento scrivendo a: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it*

RILASCIO DATI DI CONTATTO A TERZI PER INIZIATIVE COMMERCIALI O PROMOZIONALI

☐ **PRESTA IL CONSENSO*** ☐ **NEGA IL CONSENSO**

al trattamento dei propri dati personali **finalizzato a comunicazioni commerciali o promozionali da parte di terzi inerenti la Professione.**

e-mail: _____ @ _____

Telefono Cellulare: ☐☐☐ - ☐☐☐☐☐☐☐☐

**tale consenso potrà essere rimosso in qualsiasi momento scrivendo a: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it*

LIBERATORIA E CONSENSO PER L'USO LE IMMAGINI

☐ **PRESTA IL CONSENSO ED AUTORIZZA*** ☐ **NEGA IL CONSENSO**

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 e s.m.i., Legge sul diritto d'autore, alla pubblicazione e/o diffusione delle proprie immagini sul sito e/o su canali social ufficiali del Titolare (es.: Facebook[1], LinkedIn, altri social network e siti Internet del Titolare, il cui elenco è sempre disponibile su richiesta).

**tale consenso potrà essere rimosso in qualsiasi momento scrivendo a: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it.*

_____, lì ____/____/_____

(firma leggibile)

[1] **TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA**
Le immagini sono memorizzate nei server di Facebook. Il Titolare informa comunque che Facebook Inc. ("Facebook") ha la certificazione relativa al framework dell'EU-U.S. Privacy Shield Framework (scudo UE-USA per la privacy) e al framework dello Swiss-U.S. Privacy Shield Framework (scudo Svizzera-USA per la privacy) (collettivamente "Framework del Privacy Shield) con l'U.S. Department of Commerce Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti) in merito alla raccolta e all'elaborazione dei dati personali dei nostri inserzionisti, clienti o partner commerciali nell'Unione europea.

Ufficio: DOR/DMS Roma, 2.2.2021
Protocollo: 202100001316/AG
Oggetto **Accesso iscritti Albo sito Co.Ge.A.P.S. - Obbligo utilizzo sistema SPID o CIE.**
Circolare n. 12781
9.4
SITO Sì
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Il Co.Ge.A.P.S. sta adeguando alle prescrizioni del D.L. 76/2020
l'accesso alla propria piattaforma informatica
da parte dei professionisti sanitari:
dal 1 marzo 2021, pertanto, i farmacisti potranno accedere
al sito http://application.cogeaps.it/ (contenente i dati dei crediti ECM)
soltanto attraverso l'identità digitale SPID e CIE.

Si informano tutti gli Ordini provinciali che il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio di Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), con nota del 27 gennaio u.s., ha comunicato alla scrivente Federazione che, entro il 28 febbraio 2021, adeguerà l'accesso ai propri sistemi informatici alle disposizioni normative del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020.

Pertanto, a partire dal **1° marzo 2021**, i farmacisti potranno accedere al sito di gestione dell'anagrafica dei crediti ECM http://application.cogeaps.it/ **soltanto attraverso l'identità digitale SPID e CIE (Carta di identità elettronica)**. Tale sistema di identificazione assicura ai professionisti sanitari un miglioramento della sicurezza nell'utilizzo dei siti informatici pubblici attraverso la certezza nell'identificazione dei soggetti e velocizza le procedure di gestione delle richieste inserite.

In proposito, si rammenta che, come indicato nella "*Guida pratica sulla Formazione continua del Farmacista*" (presente nella sezione ECM del sito federale), i farmacisti attraverso l'Area riservata del sito del Co.Ge.A.P.S. possono verificare in qualsiasi momento la propria situazione formativa aggiornata (tenendo però presente che i crediti formativi degli eventi ECM accreditati vengono caricati almeno dopo 60 giorni dalla data ultima di conclusione di ogni singolo corso, poiché i Provider hanno proprio 60 giorni di tempo per rendicontare gli eventi all'Age.Na.S.).

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06 4450361 - TELEFAX 06 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it – E-mail: posta@fofi.it – Sito: www.fofi.it

Si ricorda, inoltre, che nell'area riservata è possibile inserire richieste individuali di esoneri, esenzioni e di riconoscimento di crediti per le attività di formazione individuale, attraverso la presentazione di apposite istanze redatte sulla base degli schemi approvati dalla CNFC, corredate di documento di identità e altri documenti richiesti (cfr. allegati numerati da 4 a 11 della suddetta *Guida pratica ECM*).

*** *** ***

Nel far seguito a quanto già indicato in merito nelle circolari federali nn. 12413 del 28.7.2020 e 12496 del 17.9.2020, si evidenzia che il comma 4 dell'art. 24 del citato decreto legge 76/2020 prevede che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo 82/2005 - tra i quali rientrano gli Ordini professionali - a partire dal 28 febbraio p.v. non possono più "*rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021*.".

Pertanto, fino al 30 settembre p.v., i farmacisti potranno continuare ad accedere ai siti informatici della scrivente Federazione e degli Ordini territoriali utilizzando "*nome utente/user ID e password*" valide in loro possesso, ma non potranno chiedere nuove credenziali o rinnovare quelle scadute già a partire dal 28 febbraio p.v. e entro quella data gli Ordini dovranno aver già adeguato i propri sistemi informatici per consentire l'accesso agli utenti con i citati sistemi SPID e CIE.

*** *** ***

In considerazione dell'imminente entrata in vigore dell'obbligatorietà delle nuove modalità di accesso informatico ai servizi pubblici, la Federazione invita tutti gli Ordini territoriali a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti, al fine di informarli adeguatamente dell'assoluta necessità di dotarsi di uno dei due suddetti sistemi di identificazione informatica previsti dall'art. 64, co. 2-quater, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) per accedere ai servizi erogati via internet dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di servizi pubblici (SPID o CIE).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Ufficio: DOR/DMS

Roma, 17/03/2021

Protocollo: 202100002874/A.G.

Oggetto **Corsi ECM 2020 - Disponibilità materiale didattico per tirocinanti Farmacia e CTF.**

Circolare n. 12894

9.5

SITO NO

IFO NO

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

La Federazione mette a disposizione anche dei tirocinanti universitari di Farmacia e di CTF il materiale didattico dei Corsi ECM FAD realizzati nel corso del 2020.

Gli Ordini interessati possono inviare apposita richiesta agli Uffici federali, che comunicheranno il link per scaricare i contenuti formativi.

Si fa seguito alle precedenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM), per informare che, anche a seguito di recenti richieste pervenute da alcuni Ordini e Università, la Federazione ha deciso di rendere disponibile il materiale didattico dei corsi FAD accreditati nel corso dell'anno 2020 anche per gli studenti che effettuano il tirocinio curriculare previsto dal piano di studi universitario di Farmacia e di CTF.

In proposito, si rammenta, infatti, che l'accesso ai corsi federali è riservato da diversi anni, senza alcun onere economico per i partecipanti, unicamente agli iscritti all'Albo e prevede un sistema di registrazione con verifica automatica del CF del farmacista.

La Federazione, in qualità di provider ECM, ha realizzato nell'ultimo anno i seguenti eventi formativi, che sono attivi e disponibili per gli iscritti anche per buona parte del 2021 (come indicato recentemente nella circolare federale n. 12737 del 7.1.2021, alla quale si rimanda per ulteriori info):

Titolo Corso FAD	Obiettivo formativo e Area	Attivo da	Sino a	Crediti
"Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (già denominato 2019-nCoV)" Link corso www.saepe.it/corsi.php?prog=307	n. 33 - Area obiettivi formativi di sistema	5/3/2020	**4/3/2021**	7,8

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06 4450361 - TELEFAX 06 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it – E-mail: posta@fofi.it – Sito: www.fofi.it

"AMR - One Health" Link corso www.fadfofi.com/web/fadrazionale.asp?courseid=1	n. 33 - Area obiettivi formativi di sistema	30/9/2020	**30/9/2021**	7,8
"Flora batterica intestinale e il sistema nervoso centrale" Link corso www.fadfofi.com/web/fadrazionale.asp?courseid=2	n. 18 - Area obiettivi formativi tecnico-professionale	28/10/2020	**28/10/2021**	9
"Abuso farmaci e sostanze stupefacenti" Link corso www.fadfofi.com/web/fadrazionale.asp?courseid=3	n. 22 - Area obiettivi formativi tecnico-professionale	28/10/2020	**28/10/2021**	9
"Primo soccorso e gestione urgenze: il ruolo del farmacista" Link corso www.fadfofi.com/web/fadrazionale.asp?courseid=4	n. 18 - Area obiettivi formativi tecnico-professionale	16/12/2020	**15/12/2021**	9
"Ipertensione arteriosa e monitoraggio pressorio" Link corso www.fadfofi.com/web/fadrazionale.asp?courseid=5	n. 10 - Area obiettivi formativi tecnico-professionale	23/12/2020	**22/12/2021**	9

Considerato che i contenuti formativi sono composti in modo principale da interventi video dei relatori che durano diverse ore e i cui file occupano molti gigabyte con conseguente impossibilità di trasmissione diretta, si segnala che è stata realizzata una speciale area "*cloud*" su un account "*Google Drive*" della Federazione nella quale la Segreteria ECM ha provveduto caricare il materiale didattico.

Qualora gli Ordini territoriali vogliano mettere a disposizione dei tirocinanti dei suddetti corsi universitari tale materiale, potranno chiedere alla Federazione il link di accesso alla citata area *cloud* per scaricare il contenuto. In proposito, si evidenzia che la sua fruizione è riservata unicamente ai suddetti soggetti per le finalità formative nell'ambito dei tirocini curriculari e non potrà essere fatto girare liberamente o riprodotto, pertanto, si chiede di precisare espressamente tale specifica condizione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)